

Milano,

UNIONCAMERE LOMBARDA

Prot. N° = 3496

Ufficio = Dir. 1/502

Data = 13 OTT 2015

UNIONE REGIONALE DELLE
CCIAA DELLA LOMBARDIA
VIA ERCOLE OLDOFREDI 23
20124 MILANO (MI)

Prot.

OGGETTO: *Interpello 904-682/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA
Codice Fiscale 03254220159 Partita IVA 03254220159
Istanza presentata il 28/07/2015*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 641 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA, nella persona del legale rappresentante, chiede chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (in breve, SCIA) inoltrate al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.

In particolare, chiede se "per le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio ..." sia configurabile l'esonero dal pagamento delle tasse di concessioni governative.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che "...il principio dell'esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa, enunciato dall'Agenzia nella risposta all'interpello n. 954-364/2014, debba trovare applicazione anche alle iscrizioni nel registro imprese delle attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, in quanto rientranti, sostanzialmente e proceduralmente, nella stessa fattispecie delle iscrizioni delle imprese di agenzia d'affari in mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, spedizione e mediazione marittima".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) stabilisce che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale ... è sostituito da una segnalazione dell'interessato...".

Tale previsione trova applicazione anche per le attività di impiantistica, di autoriparazione, di imprese di pulizia e di facchinaggio oggetto del presente quesito, le quali, pertanto, possono essere avviate a seguito dell'inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, prevede l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative per le "Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati

della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

Come già chiarito dall'Agenzia delle entrate (nella risposta resa all'interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, di cui l'istante è a conoscenza), la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un' iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.

A seguito dell'inoltro della dichiarazione che contiene la SCIA, il soggetto che intende esercitare un'attività tra quelle "regolamentate" viene iscritto nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tanto premesso, e come noto allo stesso istante, al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio della relativa attività, la Direzione centrale Normativa ha richiesto il parere del competente Ministero dello Sviluppo economico, il quale, con nota prot. n. 125591 del 24 luglio 2013, ha chiarito che "...i ruoli o elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività. In sostanza...il nuovo imprenditore certifica ed autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'amministrazione ... di avviare immediatamente l'attività stessa...". Con la medesima nota, il MISE ha inoltre precisato che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e "...non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività... . Anche il passaggio dall'apposita sezione, all'ordinario registro delle imprese..., ha efficacia meramente dichiarativa".

Alla luce del parere reso dal MISE, la Direzione centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania, di cui all'interpello n. 954-364/2014, avente ad oggetto le segnalazioni (SCIA) inoltrate per le "attività di commercio all'ingrosso, attività di impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, di agente

di commercio e di immobiliare", ha precisato che alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

Tale conclusione, peraltro, è stata recentemente confermata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Normativa, in risposta ad un'istanza di interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, avente ad oggetto il trattamento da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, all'inoltro della SCIA per l'esercizio delle medesime attività sopra richiamate (interpello n. 954-422/2015).

Anche tale risposta, avente ad oggetto, tra le altre, le attività richiamate dall'istante (installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio), si fonda sul parere formulato dal MISE in data 24 luglio 2013.

Pertanto, non si può che confermare che l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ai fini dell'esercizio di una delle attività elencate nella presente istanza, non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate nel citato articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972 e, pertanto per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

I documenti citati sono consultabili su sito www.agenziaentrate.gov.it.

**Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio**

IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra

(firmato digitalmente)